

Parte il tax planning sui bonus

Detassati gli investimenti fino a giugno 2010 - Sconto per la ricapitalizzazione

Luca Gaiani

Tempi differenziati per le novità fiscali della manovra estiva. Dalla Tremonti ter allo scudo, passando per la stretta alle compensazioni e per gli incentivi alla ricapitalizzazione delle società, i contribuenti sono chiamati a fare i conti con le nuove regole in momenti diversi, da ora fino al 2010.

Il Dl 78/09, approvato ieri dal Senato in via definitiva, e corretto in relazione allo scudo fiscale da un successivo decreto legge (si veda il testo riportato sotto), introduce una serie di disposizioni fiscali per incentivare le imprese, contrastando altresì fenomeni di evasione ed elusione.

LA TABELLA DI MARCIA

Per la Tremonti ter i primi benefici arriveranno a giugno dell'anno prossimo. Il premio sul capitale distribuito su cinque anni

AMMORTAMENTI

Prevista per fine anno la revisione dei coefficienti che saranno incrementati per i beni a elevato contenuto tecnologico

Il calendario delle nuove disposizioni, quanto alla loro effettiva applicazione, è variegato e i contribuenti dovranno districarsi tra termini e scadenze.

Il provvedimento di maggiore impatto per le imprese è costituito dalla detassazione degli investimenti in macchinari e apparecchiature effettuati tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010, la cosiddetta Tremonti-ter.

Il tempo concesso alle imprese è di dodici mesi, ma va considerato che l'incentivo viene ripartito, in base alle correzioni della legge di conversione, sui due esercizi di effettuazione dell'investimento:

2009 e 2010. Se dunque i beni strumentali vengono acquistati (rilevata la data di consegna effettiva, non quella di pagamento e neppure la data della fattura) entro la fine di quest'anno, il risparmio fiscale (deduzione dal reddito pari alla metà del costo sostenuto) si ottiene al 16 giugno 2010, mentre se si investe nei primi sei mesi del 2010, il ritorno è rinviato al 16 giugno 2011.

Nel testo definitivo, l'incentivo è limitato ai beni nuovi, mentre è stato mantenuto l'infelice richiamo alla divisione 28 della Tabella Ateco 2007 per individuare la tipologia dei macchinari agevolati, il che richiederà un forte sforzo interpretativo da parte dell'agenzia delle Entrate.

Entro fine anno, dovrà poi vedere la luce la revisione dei coefficienti di ammortamento (con effetto, presumibilmente, dai bilanci 2009) con incremento delle percentuali per i beni a più alta tecnologia.

Sul fronte della ricapitalizzazione vale per un semestre (dai primi giorni di agosto fino ai primi giorni di febbraio del prossimo anno), il beneficio per le società di capitali e di persone che aumentano il capitale.

La detassazione, che si ripete per cinque esercizi, è pari al 3% dell'incremento patrimoniale, da calcolare con un tetto di 500.000 euro e solo per la parte sottoscritta da persone fisiche.

La tempistica di questa agevolazione è legata al momento in cui l'aumento di capitale è perfezionato. Oltre alla delibera dei soci, da assumere in forma notarile, alla sua iscrizione nel registro imprese, occorre la sottoscrizione (e, per le società di capitali, il versamento almeno del 25 per cento delle nuove quote).

Anche questa norma viaggia a cavallo di due anni; chi conclude l'aumento entro la fine del 2009, comincia a scalare la detassazione dal medesimo anno, riducendo i versa-

menti di Ires o Irpef (ancora da chiarire se sia interessata l'Irap) di giugno 2010 (e dei quattro anni seguenti).

In materia di compensazioni e scudo, doppia tempistica per la norma che agevola le deduzioni delle banche sui crediti in sofferenza. Una prima disposizione, che si applica dal 2010, aumenta allo 0,5% la percentuale di svalutazione deducibile per i nuovi crediti erogati da medesimo periodo di imposta per importi che superano la media dei crediti dei due anni precedenti.

Già dal 2009, la nuova aliquota potrà essere utilizzata per i crediti erogati dal 1° luglio 2009, con riferimento alla sola eccedenza rispetto alla media, calcolata, in questo caso, con riferimento alla durata residua dell'esercizio.

Rinvio al 2010, invece, per la stretta sulle compensazioni dei crediti Iva: utilizzo solo dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione per gli importi superiori a 10.000 euro e inoltre visto di conformità sulla dichiarazione annuale, se si superano i 15.000 euro.

Ancora incerta l'efficacia dell'incremento a 700.000 euro del tetto annuo alle compensazioni, che il Ministero potrà disporre solo in presenza di condizioni di equilibrio di bilancio.

Sono, invece, molte le date da ricordare per chi intende avvalersi dello scudo fiscale sul rientro di attività detenute illegalmente all'estero. Le attività dovevano esistere già al 31 dicembre scorso, mentre l'emersione dovrà avvenire tra il 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.

Parte immediatamente, invece, l'inasprimento delle sanzioni (che vengono portate dall'attuale 5-25 per cento al 10-50 per cento) per le violazioni in materia di monitoraggio (mancata compilazione del quadro RW del modello Unico).



Le nuove date

Detassazione investimenti

■ Detassabili gli investimenti in macchinari effettuati dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 (rilevata la data di consegna effettiva)

Ricapitalizzazione

■ Le società di capitali e di persone che entro 6 mesi aumenteranno il capitale avranno accesso a una detassazione da ripartire in 5

esercizi, pari al 3% dell'aumento patrimoniale (con un tetto di 500mila euro) per la parte sottoscritta dalle persone fisiche

Svalutazioni

■ Aumenta a 0,5% la percentuale di svalutazione deducibile da parte delle banche per i nuovi crediti erogati che superano la media dei crediti erogati nel biennio precedente

Iva

■ Dal 2010 la compensazione dei crediti dovrà essere successiva alla dichiarazione e sarà possibile solo con il visto di conformità

Scudo fiscale

■ Possibile solo per le attività già in essere al 31 dicembre 2008. L'emersione dovrà avvenire tra il 15 settembre e il 15 aprile 2010